

Oggetto **AUTOLINEE ALLASIA S.r.l. - Anno 2018 - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza: Autolinea Torino-Savigliano (stabilimento Alstom ferroviaria)**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la società AUTOLINEE ALLASIA S.r.l. (C.F. 00722590049), con sede legale in via Mutuo Soccorso 13 - 12038 Savigliano (CN), ad esercitare **fino al 31/12/2018** il seguente servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza destinato ai lavoratori dell'Astom ferroviaria S.p.A.:

Autolinea Torino - Carmagnola - Savigliano (stabilimento Alstom ferroviaria)

come da percorsi, fermate, orari, frequenze riportati nei programmi di esercizio allegati (Allegato 1).

La Responsabilità dell'esercizio è affidata al Sig. **Bruno ALLASIA**,
.....OMISSIS.....

Motivazione

L'Agenzia della mobilità piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di Trasporto Pubblico Locale degli Enti aderenti in ambito Metropolitano e Regionale e, in particolare, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti²;

Tra le competenze delegate, con riferimento a quelle conferite della Città metropolitana, delle Province e dei Comuni soggetti di delega³, vi è il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni⁴.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, ora Agenzia della mobilità piemontese, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁵.

La Società Autolinee ALLASIA S.r.l. ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio di un servizio di trasporto pubblico di linea non contribuito destinato ai lavoratori dello stabilimento Alstom Ferroviaria di Savigliano (CN) dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio

descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. Agenzia n. 446 del 18/01/2018 e nei relativi allegati.

Con la D.D. n. 115 del 22/03/2016 e successivo atto prot. n. 3036 del 14/04/2016 la Società Autolinee ALLASIA è stata autorizzata all'effettuazione del servizio in oggetto fino al 31/12/2016.

Con la D.D. n. 16 del 26/01/2017 e successivo atto prot. n. 2446 del 10/03/2017 la Società Autolinee ALLASIA è stata autorizzata all'effettuazione del servizio in oggetto fino al 31/12/2017.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto un collegamento automobilistico avente caratteristiche di tipo extraurbano interessante esclusivamente l'ambito regionale;
- Il servizio è per tipologia "atipico", in quanto destinato ai lavoratori dello stabilimento di Savigliano della Società committente Alstom Ferroviaria, che ne sostiene per intero i costi di gestione;
- il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- l'impiego dei veicoli indicati dalla Società richiedente per l'esercizio dei Servizi in oggetto non costituisce impedimento al regolare svolgimento dei servizi pubblici di linea;
- gli autobus indicati per l'impiego sulla linea in oggetto immatricolati in servizio di linea, non sono stati contribuiti, neanche in parte, con risorse pubbliche o hanno superato il periodo di non alienabilità, pari ad anni 10, e sono muniti di autorizzazione all'impiego Fuori Linea rilasciata dall'Agenzia della Mobilità Piemontese;

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati.

Attenzione

Con riferimento al presente provvedimento verrà rilasciata alla Società richiedente l'autorizzazione all'esercizio del servizio richiamato in oggetto. Tale autorizzazione dovrà essere tenuta, anche in copia, a bordo dei veicoli durante l'effettuazione delle corse e accompagnata dall'allegato alla carta di circolazione rilasciato ex art. 87 comma IV D.Lgs 285/92.

Agli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del mezzo e la denominazione della linea autorizzata. Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

La Società destinataria del presente provvedimento dovrà fornire tempestiva comunicazione di eventuali incidenti verificatisi, di qualsiasi episodio che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio, della sua sospensione, anche se occasionale o parziale e delle variazioni di percorso e/o orario, che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Il Legislatore Nazionale, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva⁶, ha posto un limite al rilascio delle autorizzazioni di cui in parola in quanto ha disposto che

“costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali”⁷.

Considerato che l'azienda richiedente è affidataria di servizi di trasporto pubblico locale e che pertanto può accedere a sovvenzioni specifiche dedicate al settore, le autorizzazioni richieste sono rilasciate solo se all'esercizio del servizio in regime di concorrenza siano destinati autobus che non siano stati acquistati mediante l'utilizzo di sovvenzioni pubbliche o per i quali sia trascorso il periodo di non alienabilità previsto dall'ente sovvenzionante⁸.

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*“Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso”*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8⁹.

La presente autorizzazione potrà essere revocata senza obbligo d'indennizzo, allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo - (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n.13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

La durata della presente autorizzazione è stabilita pari a quella del contratto stipulato con il committente. Pertanto, la recessione anticipata dal contratto di una delle parti ne è causa di decadenza.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 12 febbraio 2018

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento dei Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale", ridenominata "Agenzia della Mobilità Piemontese".

³ Tra cui la provincia di Cuneo e le Città di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo, Savigliano

⁴ La Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 comma 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁵ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007 e modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009 sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A-B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

⁶ Art. 117 co. 2 lett. e) della Costituzione

⁷ Art. 1 co. 3 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"

⁸ Ai sensi dell'art. 16 co. 6 la Giunta Regionale, da ultimo con D.G.R. N. 24-13533 del 4/10/2004, ha stabilito in 10 anni il periodo di non alienabilità degli autobus interurbani e in 8 anni quello relativo agli autobus urbani e suburbani.

⁹ Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013 e, infine, con la D.G.R. n. 34-3543/2016 che ha parzialmente modificato la precedente D.G.R. n. 50-6968 fissando per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Piano della mobilità le scadenze seguenti:

-
- a partire dal 31/12/2015 per i veicoli Diesel pre Euro ed Euro 0;
 - a partire dal 01/01/2017 per i veicoli Euro 1 e Euro 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato, ai quali viene comunque riconosciuta la possibilità di circolazione fino al 31/12/2017 se mantenuti come scorta e utilizzati per un periodo strettamente limitato in sostituzione temporanea di mezzi con omologazione Euro1 e Euro2 dotati di FAP o di categoria emissiva superiore.